

Statuti della Rete Mondiale

“CRESCENDO”

Aisbl

Titolo I. Denominazione, sede, scopi e attività

Articolo 1 Denominazione

E' costituita un'associazione internazionale senza scopo di lucro (AISBL) denominata “Rete Mondiale “ CRESCENDO”, in abbreviazione, “CRESCENDO aisbl” (qui di seguito “l'associazione”).

L'associazione è regolata dalla legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, sulle associazioni internazionali senza scopo di lucro e sulle fondazioni, modificata dalla legge del 2 maggio 2002, così come dalle ordinanze di applicazione della suddetta legge. L'associazione è costituita per una durata illimitata.

Articolo 2 Sede sociale

La sede sociale dell'associazione è stabilita a Bruxelles, 15, rue du Saphir, 1030 Bruxelles, nel Dipartimento giudiziario di Bruxelles.
Può essere trasferita su semplice decisione dell'Organo generale di direzione (OGD).

Articolo 3 Scopi e attività

L'associazione persegue i seguenti scopi non lucrativi di utilità internazionale:

- Servire di legame, di luogo di scambio e di supporto di azioni comuni, per i suoi membri al fine di promuovere, su scala mondiale e locale, una visione positiva dell'invecchiamento, ispirata al rispetto della dignità e dei diritti dei pensionati e delle persone anziane e di favorire lo sviluppo della loro missione.
- Appoggiare l'azione comune dei suoi membri, in particolare organizzando attività di informazione, di formazione, di scambi, di pubblicazione e di rappresentanza presso istituzioni civili e ecclesiali.
- Suscitare, nel proprio seno, la creazione di reti a livello regionale, nazionale e locale e sostenerne le azioni.
- Studiare, approfondire e diffondere tutte le pubblicazioni prodotte dalla rete e dai suoi membri.
- Cooperare con ogni organizzazione che persegue obiettivi simili, con riferimento all'Atto Fondatore della Rete.
- Più generalmente, prendere o promuovere ogni iniziativa che concorra ai fini sopra indicati.

Titolo II. Membri

Articolo 4 Qualità di Membro

*L'associazione è aperta ai Belgi e agli Stranieri.
Essa si compone di persone fisiche, di persone giuridiche legalmente costituite
che seguono le leggi e gli usi dei loro paesi di origine.*

L'associazione è costituita da due categorie di membri:

4.1. I membri effettivi, (membri di diritto)

Sono le organizzazioni cattoliche internazionali e quelle considerate, dall'Organo di Amministrazione (O.d.A.), come rispondenti alle esigenze descritte nell'Atto Fondatore e nel Regolamento interno dell'associazione.

4.2. I membri aderenti

Sono le organizzazioni o le persone fisiche che aderiscono allo spirito dell'associazione e che ne sostengono le attività con l'interesse che manifestano.

4.3. Solo i membri effettivi hanno diritto di voto.

4.4 I membri effettivi dell'associazione hanno facoltà di raggrupparsi tra di loro nell'ambito di reti regionali, nazionali e locali.

Articolo 5 Ammissione, dimissione, esclusione

5.1- Le condizioni di ammissione sono:

Per i membri effettivi:

- Presentare la propria candidatura e firmare l'Atto Fondatore e gli statuti
- Corrispondere alle caratteristiche descritte all'Art. 3.1.
- Impegnarsi a partecipare effettivamente alle attività dell' associazione
- Contribuire economicamente al suo funzionamento.

Per i membri aderenti:

- Presentare la propria candidatura e firmare l'Atto Fondatore e gli statuti
- Esprimere esplicitamente la propria adesione alle caratteristiche descritte all'Art. 3.2
- Apportare sostegno alle attività dell'associazione
- Contribuire al suo finanziamento.

Per i membri d'onore:

Essere presentati da membri effettivi come persone che hanno reso grandi servizi all'associazione e, dopo avere firmato l'Atto Fondatore, essere accettati in tale qualifica dall'Organo generale di direzione (O.G.D.)

5.2. I membri effettivi e aderenti sono ammessi, a semplice maggioranza, dall'O.d.A. che valuta la loro conformità alle condizioni di ammissione sopra descritte e completate dal Regolamento interno.

L'O.G.D. è informato di tali ammissioni. In caso di rifiuto di una candidatura dall'O.d.A., il candidato ha diritto di ricorrere all'O.G.D.

5.3. I membri sono liberi di ritirarsi in ogni momento dall'associazione indirizzando la domanda con lettera raccomandata all'Organo di Amministrazione (O.d.A.) che farà rapporto all'O.G.D. Questo è sovrano per valutare la domanda.

5.4. Perdita della qualifica di membro

La qualifica di membro si perde:

- per dimissione o dissoluzione dell'organizzazione membro
- per radiazione, se le condizioni di ammissione non sono più soddisfatte o per ogni altro grave motivo.
- Per il mancato pagamento della quota annuale per due anni consecutivi.

L'esclusione da membri dell'associazione può essere proposta dall'O.d.A., dopo avere ascoltato la difesa dell'interessato e, se del caso, pronunciata dall'O.G.D. a maggioranza di due terzi dei membri presenti o rappresentati.

Tale decisione è presa dall'O.G.D. su proposta dell'O.d.A.

Il membro che cessa, per decesso o altro, di fare parte dell'associazione, non ha diritto sul fondo sociale.

Articolo 6 Quote

Risorse dell'associazione

6.1. Le risorse dell'associazione sono costituite da :

- quote annuali dei membri effettivi e aderenti,
- doni, lasciti e contribuzioni volontarie
- redditi delle attività dell'associazione
- sovvenzioni pubbliche e private, internazionali e locali, provenienti dall'aiuto internazionale, da governi, da fondazioni o da altre organizzazioni, accettate dall'O.d.A.

6.2. Il montante delle quote dei membri effettivi e aderenti è fissato dall'O.G.D. su proposta dell'O.d.A.

Titolo III. Organo generale di direzione (O.G.D.)

Articolo 7. Attribuzioni

L'Organo Generale di Direzione (O.G.D.) possiede la pienezza dei poteri che consente la realizzazione degli scopi e delle attività dell'associazione.

Sono, in particolare, riservati alla sua competenza i seguenti punti:

- a) modifica degli statuti
- b) nomina e revoca degli amministratori e, se del caso, dei commissari;
- c) approvazione dei bilanci e conti annuali;
- d) esonero agli amministratori e, se del caso, ai commissari;
- e) scioglimento volontario dell'associazione;
- f) esclusione di un membro;
- g) adozione di un regolamento di ordine interno;
- h) approvazione della politica e del programma pluriennale di attività;
- i) fissazione delle quote;
- j) organizzazione della qualifica dei membri;
- k) ammissione di nuovi membri.

Articolo 8. Composizione

- 8.1. L'Organo generale di direzione (O.G.D.) si compone di tutti i membri effettivi. Solo i membri effettivi hanno diritto di voto. Essi possono farsi rappresentare da un altro membro effettivo. Ogni membro effettivo dispone di un solo voto.
- 8.2. I membri aderenti e i membri d'onore possono assistervi con voto consultivo.
- 8.3. I membri effettivi possono, se del caso, decidere l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in ogni altro modo di comunicazione.

Articolo 9. Modalità di convocazione

- 9.1. L'Organo generale di direzione si riunisce a pieno diritto sotto la presidenza del presidente dell'associazione (o, in caso di assenza, del vice presidente o dell'amministratore più anziano nella carica) nella sede sociale o nel luogo indicato sulla convocazione.
- 9.2. Tale convocazione è fatta dal Segretario e/ o dal Presidente ed è inviata per lettera , fax, corriere elettronico e ogni altro mezzo di comunicazione, almeno otto giorni prima della riunione dell'organo generale di direzione. La convocazione contiene l'ordine del giorno.
- 9.3. L'O.G.D. si riunisce ogni due anni. La convocazione è indirizzata ai membri dal Presidente almeno otto giorni prima con l'ordine del giorno stabilito dall'O.d.A.
- 9.4. L'O.G.D. è presieduto dal Presidente dell'associazione eletto tra i membri effettivi, dall'O.G.D., per un periodo di quattro anni.

Articolo 10. Modalità di decisione :

- 10.1. L'organo generale di direzione delibererà validamente solo se la metà dei suoi membri, più uno, sono presenti o rappresentati.
- 10.2. Quorum:
La metà dei membri di diritto devono essere presenti o rappresentati affinché l'O:G.D. deliberi in modo valido.
- 10.3. Nel caso in cui il quorum non sia raggiunto, è convocata una seconda seduta dell'O.G.D.; allora, essa delibera validamente, qualunque sia il numero dei membri effettivi o rappresentati.

- 10.4. Le decisioni dell'O.G.D. sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri effettivi presenti o rappresentati, salvo in caso di radiazione di un membro, di modifica degli statuti o di scioglimento dell'associazione. In tale caso, sono richiesti i 2/3 dei voti.
- 10.5. I voti avvengono per alzata di mano, salvo per l'elezione del Presidente, dell'O.d.A. e del suo Ufficio, in cui il voto si effettua a scrutinio segreto, e ogni volta che lo chiederà un membro.

Articolo 11. Condizioni e modifica degli statuti e scioglimento- liquidazione

11.1. Fatti salvi i disposti degli articoli 50 §3, 51 §2 e 3,55 e 56 della legge sulle associazioni senza scopo di lucro, sulle associazioni internazionali senza scopo di lucro e sulle fondazioni, ogni proposta avente per oggetto una modifica agli statuti o lo scioglimento dell'associazione deve emanare dall'organo di amministrazione o da almeno i due terzi dei membri effettivi dell'associazione.

11.2. L'organo di amministrazione (O.d. A.) deve portare a conoscenza dei membri dell'associazione, almeno tre mesi prima, la data di riunione dell'organo generale di direzione (O.G.D.) che statuirà su detta proposta così come sulle modifiche proposte.

11.3. Ogni decisione di modifica degli statuti, o di scioglimento dell'associazione, può essere presa solo dall'O.G.D.. L'organo generale di direzione può deliberare validamente sulla proposta solo se la stessa raccoglie i due terzi dei membri effettivi, presenti o rappresentati.

11.4. Nessuna decisione sarà acquisita se non è votata a maggioranza di due terzi dei membri effettivi presenti o rappresentati.

Tuttavia, se l'organo generale di direzione non raccoglie i due terzi dei membri effettivi dell'associazione, sarà convocata una nuova riunione che statuirà definitivamente e validamente sulla proposta, alla stessa maggioranza di due terzi di voti, al più presto quindici giorni dopo la prima riunione, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.

11.5. In caso di scioglimento, l'O.G.D. nomina un amministratore ad hoc, incaricato di liquidare i beni dell'associazione secondo le disposizioni legislative e regolamentari in vigore in Belgio e di assegnare l'eventuale netto in attivo a una persona morale di diritto privato, senza scopo di lucro, e che persegue finalità simili a quelli dell'associazione o, in mancanza, a una finalità disinteressata, vicina agli scopi dell'associazione.

Titolo IV. Organo di amministrazione (O.d.A.)

Articolo 12 Attribuzioni dell'organo di amministrazione (O.d.A.)

12.1 L'associazione è amministrata da un organo di amministrazione la cui composizione riflette per quanto possibile la diversità internazionale e l'equilibrio uomini-donne.

12.2. L'O.d.A. è composto da 5 a 9 persone, elette tra i candidati dei membri effettivi, per un periodo di quattro anni. Ogni associazione-membro può avere un solo rappresentante.

- 12.3. I membri dell'O.d.A. hanno per prima responsabilità di gestire globalmente l'associazione e non di rappresentare gli interessi della loro organizzazione o della loro regione.
- 12.4. Il Presidente ha facoltà di invitare altre persone a partecipare alle sedute dell'O.d.A. se lo giustificano l'ordine del giorno e un apporto esteriore di expertise.
- 12.5. Il Presidente dell'associazione è anche quello dell'O.G.D. e dell'O.d.A. E' eletto, a scrutinio segreto, dall'O.G.D. tra i membri effettivi, per un periodo di quattro anni. L'O.D.A. elegge, per la stessa durata, uno o più Vicepresidenti, un Tesoriere e un Segretario Generale
- 12.6. Il mandato dei membri dell'O.D.A. non è remunerato.
- 12.7. L'organo di amministrazione ha tutti i poteri di gestione e di amministrazione, sotto riserva delle attribuzioni dell'organo generale di direzione.
- 12.8. Esso può delegare la gestione giornaliera al suo presidente e/o a più amministratori o a uno, o più, incaricati di cui fisserà i poteri.
- 12.9. Esso può, inoltre, conferire sotto la sua responsabilità, poteri speciali determinati a una o più persone.
- 12.10. L'Organo di amministrazione (O.d.A.) :
- Prepara gli O.G.D.
 - Elabora i programmi di attività
 - Adotta le prese di posizione e le dichiarazioni o ogni altro documento che impegni l'associazione
 - Prepara i bilanci annuali
 - Presenta i conti e i bilanci al voto dell'O.G.D.
 - Ricerca il finanziamento dell'associazione e delle sue attività
 - Assume il personale
 - Più generalmente, prende ogni iniziativa e decisione che richiedano la vita della associazione e la realizzazione degli obiettivi
 - Esegue le decisioni prese dall'O.G.D.

Articolo 13 Composizione

- 13.1 L'associazione è amministrata da un organo di amministrazione composto al minimo da tre membri.
- 13.2 Gli amministratori sono nominati dall'organo generale di direzione, con elezione a maggioranza di voti, a scrutinio segreto, per un mandato della durata di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.
- 13.3 Le loro funzioni avranno termine per decesso, dimissione, incapacità civile, o messa sotto provvisoria amministrazione, revoca e scadenza del mandato.
- 13.4 Gli amministratori possono essere revocati dall'organo generale di direzione che statuisce a maggioranza di due terzi dei membri effettivi presenti o rappresentati.
- 13.5 In caso di vacanza in corso di mandato, l'organo generale di direzione può designare provvisoriamente un sostituto che completi il mandato di colui che sostituisce.

- 13.6 L'organo di amministrazione elegge nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
- 13.7 Tutti gli atti relativi alla nomina, alla revoca e alla cessazione delle funzioni degli amministratori sono comunicati al Servizio pubblico federale Giustizia, in vista di essere depositati in cartella e pubblicati, a spese dell'associazione, negli Allegati del Monitor belga.

Articolo 14 Modalità di convocazione

14.1. L'O.D.A. è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un vice presidente. Si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno. Può essere riunito su convocazione speciale.

14.2. La convocazione è comunicata per lettera, fax, posta elettronica o ogni altro mezzo di comunicazione.

Articolo 15 Modalità di decisione

15.1 L'O.d.A. può deliberare validamente solo se almeno la metà dei membri sono presenti o rappresentati. Gli amministratori possono farsi rappresentare da un altro amministratore debitamente incaricato e che abbia una procura ad hoc.

15.2. Le risoluzioni dell'organo di amministrazione sono prese con la maggioranza degli amministratori presenti o rappresentati. In caso di spartizione dei voti, prevale quello del presidente.

15.3. L'ordine del giorno delle riunioni è preparato dal Segretario Generale e stabilito dal Presidente.

15.4. L'Ufficio è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario generale e dal tesoriere.

15.5. Tra due riunioni dell'O.d.A. , se necessario, si riunisce l'Ufficio. Esso esegue le decisioni dell'O.d.A. e gestisce l'associazione.

15.6. La Segreteria dell'associazione è diretta dal Segretario Generale, nominato dall'O.d.A. su proposta del suo Presidente.

La Segreteria è responsabile:

- di assicurare la gestione amministrativa e finanziaria della segreteria
- di assumere il personale della segreteria
- di rappresentare, in stretto collegamento con il Presidente, l'associazione e di coordinarne le attività.
- di fare conoscere l'associazione e le sue attività
- di mettere in opera le decisioni dell'O.G.D., dell'O.d.A. e del suo Ufficio e di assicurarne la prosecuzione.

15.7. Il Segretario Generale rende conto al Presidente dell'associazione

Articolo 16 Estensione dei poteri

- 16.1 L'articolo 49 della legge determina l'estensione dei poteri degli amministratori. L'esercizio del loro mandato non è remunerato. La loro responsabilità è legata al mandato. Gestiscono l'associazione "da buoni padri di famiglia"
- 16.2 La responsabilità economica dei membri dell'associazione è limitata al montante delle quote di un anno.

Articolo 17 Rappresentanza dell'Associazione

- 17.1 Tutti gli atti che impegnano l'associazione sono, salvo procure speciali, firmati dal presidente o da un altro amministratore, nell'ordine: il vicepresidente, ecc. che non dovranno giustificarsi verso terzi dei poteri conferiti a tali fini.
- 17.2 Le azioni giudiziarie, sia come attori che come convenuti, sono seguite dall'organo di amministrazione rappresentato dal suo presidente o da un amministratore designato, a tale scopo, dallo stesso.
- 17.3 L'associazione è validamente rappresentata, presso delle banche, dalla firma congiunta, a due, del Presidente o/e del Tesoriere e del Segretario Generale e di un altro membro o persona designato dall'O.d.A.

Articolo 18 Bilanci e conti

- 18.1 L'esercizio sociale dell'associazione è annuale. Decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 18.2 In conformità all'articolo 53 della legge, i conti annuali dell'esercizio sociale trascorso, così come il bilancio dell'esercizio seguente, sono stabiliti dall'organo di amministrazione ogni anno e sottoposti per approvazione all'organo generale di direzione al momento della riunione più prossima.
- 18.3 Per impegni inferiori a 3.000 euro, l'O.d.A. può delegare la firma individuale.
- 18.4 Ogni liberalità di più di 100.000 euro richiede un'autorizzazione con Decreto Reale.

Articolo 19 Disposizioni generali

- 19.1. La versione originale dei presenti statuti è redatta in lingua francese che, sola, fa fede in caso di lite.
- 19.2. L'associazione è sottoposta alla legge belga del 27 giugno 1921, modificata dalla legge del 2 maggio 2002, così come dalle delibere di esecuzione di detta legge. I punti non previsti in questi statuti sono regolati dal regolamento interno dell'associazione e, infine, in conformità alle disposizioni della legge belga.

Ginevra, 1 ottobre 2004

Firme dei membri fondatori

